



ORIGINALE

DETERMINAZIONE n. DPC/DA21/36

DEL 19.03.2015

**DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Ditta SLIM Srl – sede legale Via Messina 7 PESCARA e sede operativa in Montesilvano (PE) Via Mascagni 14. **C.F e P.I. 06555751210.** Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, da ubicare in Montesilvano (PE), foglio 19 p.lle nn. 114-116. (superficie catastale complessiva pari a mq. 7.000 circa di cui mq 2.000 destinati a piazzale. Fasi gestionali di cui all'allegato C della parte IV del T.U.A. **R13/R5.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: *“Norme in materia ambientale”*;

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, recanti norme per il l'avvio a recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”*;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”*, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come riportato all'art. 188 ter del suddetto D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e s.m.i., avente per oggetto: *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 e s.m.i., avente per oggetto: *“D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”*;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: *“Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”*;



VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTO il giudizio in materia di valutazione di impatto ambientale n. 2303 del 29 ottobre 2013, rilasciato dal CCR VIA Abruzzo, concernente la proposta di installazione, da parte della Società in oggetto, di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti esclusivamente da rifiuti derivanti dall’attività di costruzione e rifacimento di piazzali, strade e autostrade, identificabili con il CER 170302 (*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*), per un quantitativo annuo di rifiuti da avviare a recupero pari a T. 14.700 ovvero mc. 9.375, potenzialità giornaliera massima di T. 70;

RILEVATO che, dagli atti del procedimento di che trattasi, l’area in esame risulta compatibile con tutti i criteri localizzativi indicati nel vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ad eccezione delle distanze da funzioni sensibili e distanze da case sparse e che l’area stessa risulta esterna sia dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) che da zone ZPS o SIC, mentre per quanto riguarda il sito S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale) Saline /Alento (oggi S.I.R. – Sito di Interesse Regionale) risulta effettuata la caratterizzazione dell’area in data 06.11.2007 dall’allora titolare ADRIABITUMI e non è stato rilevato inquinamento del terreno e delle acque sotterranee;

CONSIDERATO, inoltre, che l’impianto è ubicato in zona “Industriale – sottozona D2 Artigianale Industriale esistente”;

RILEVATO che con il predetto giudizio di v.i.a. si esprime parere favorevolmente alla esclusione dalla procedura di v.i.a. alle seguenti condizioni:

1. assicurare, tramite rilievi fonometrici post operam e nel caso predisponendo adeguate opere di bonifica acustica, il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali presso i recettori abitativi R1 e R2. Tale documentazione deve essere inviata per le opportune verifiche all’ARTA;
2. raccolta e trattamento di tutte le acque meteoriche che entrano in contatto con i rifiuti;

DATO ATTO che la Ditta in oggetto, con nota acquisita al protocollo regionale in data 18 dicembre 2013, al n. RA/321680, ha inoltrato istanza, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, da ubicare nel Comune di Montesilvano (PE), allegando i relativi elaborati progettuali;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio n. RA/73557 del 14.03.2014, con la quale si comunica alla Ditta richiedente e alle Amministrazioni interessate l’avvio del procedimento istruttorio e la contestuale indizione di Conferenza dei Servizi per il giorno 15 maggio 2014, allegando la documentazione progettuale costituita da:

1. relazione tecnica – datata 26 settembre 2012 – 22 pagine più allegati;
2. tavola unica – stralci planimetrici scala 1:100 – settembre 2012;

RICHIAMATA la nota della Direzione regionale Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, datata 20.03.2014, prot.n. RA/79237/DG21/IAN.13, con la quale si delega il Servizio IESP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) della A. USL di Pescara a partecipare al procedimento istruttorio in argomento;

VISTA la nota dell’ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di Pescara, n. 1589 del 24.03.2014, con la quale si trasmette al Distretto provinciale di Chieti dell’ARTA, per competenza, la pratica relativa alla Società indicata in oggetto, stante il contenuto della Deliberazione del Direttore Generale dell’ARTA Abruzzo n. 36 del 21.02.2013;



VISTA la nota del Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale della ex Direzione Affari della Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, n. 1485 del 27.03.2014;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 15 maggio 2014, di cui si riporta qui diseguito, per estratto, il contenuto:

*"...omissis...**OGGETTO: SLIM SRL VIA MESSINA 7 PESCARA - IMPIANTO DI MONTESILVANO (PE)** - Richiesta di autorizzazione regionale ex art. 208 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva/recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13/R5).*

Il rappresentante del SGR verifica preliminarmente la legittimità dei presenti a partecipare alla odierna conferenza, secondo le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i..

Preliminarmente si esaminano i contenuti del giudizio di V.A. n. 2303 del 29 ottobre 2013, dal quale risulta che è in essere una attività di recupero ex artt.li 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. I partecipanti alla Conferenza riscontrano, contrariamente a quanto risulta dal predetto giudizio, che le "procedure semplificate" di gestione dei rifiuti non risultano formalmente più in essere a partire dal 17.07.2012.

Pertanto, per il caso di specie, si potrebbe tenere conto della preesistenza di un'attività di gestione dei rifiuti precedentemente avviata con altre procedure, nonché precedenti attività di tipo industriale per la produzione di conglomerati bituminosi, ancorché in presenza di due fattori localizzativi escludenti, quali la presenza di case sparse e di funzioni sensibili, così come risulta a pag. 4 della relazione tecnica di progetto datata 26.09.2012.

I partecipanti ritengono che la problematica relativa ai criteri localizzativi sopra esposta debba essere definita in maniera coordinata con il contributo dei competenti uffici del Comune di Montesilvano, anche valutando la possibilità consultare il competente Servizio, di questa Direzione, in materia di V.I.A, ai fini di individuare esattamente i fattori che determinano l'applicazione dei criteri escludenti del PRGR.

Ciò premesso, a fini collaborativi, si ritiene opportuno rappresentare all'Azienda la necessità che la stessa, onde poter procedere ad un esame positivo della richiesta, revisioni la documentazione progettuale, apportando alla stessa le modifiche così come previste dalle vigenti normative.

Considerato quanto sopra, i presenti decidono di incaricare il SGR alla acquisizione, nei termini previsti dalla legge, delle integrazioni progettuali necessarie alla conclusione del procedimento, alla trasmissione dei medesimi a tutte le Amministrazioni interessate, alla convocazione, non appena possibile, di una ulteriore conferenza dei servizi a carattere istruttorio coinvolgendo, in particolare, il Comune di Montesilvano e verificando la possibilità di acquisire chiarimenti da parte delle competenti strutture regionali in materia di V.I.A....omissis...";

CONSIDERATO che il sito in esame, come risulta dal predetto verbale della conferenza dei servizi, è stato già utilizzato per attività di recupero di rifiuti, esercitate in regime normativo semplificato ai sensi degli artt.li 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che tuttavia non risultano più in attività a far data dal 17 luglio 2012, quanto sopra al fine di considerare e valutare la presenza di due fattori localizzativi considerati escludenti dalle vigenti disposizioni normative, quali la presenza di case sparse e di funzioni sensibili in prossimità del sito in esame;

RILEVATO che, in merito alla localizzazione dell'impianto in argomento e, quindi, anche in ordine alla questione suddetta, il giudizio relativo alla conclusione della della procedura di verifica di assoggettabilità ambientale si è concluso favorevolmente, con l'esclusione della attivazione di una procedura di valutazione di impatto ambientale, e pertanto esaustivo anche in relazione all'esame di tutti i criteri localizzativi previsti per tali installazioni;

PRESO ATTO del contenuto della nota pervenuta dal Comune di Montesilvano, prot. n. 22965 del 15.05.2014, nella quale si comunica che l'attività proposta risulta compatibile con la destinazione prevista dal vigente PRG, osservando tuttavia la necessità di chiarire i seguenti aspetti:

1. verifica del rispetto dei criteri localizzativi prescrittivi di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione;
2. indicazione puntuale delle particelle catastali aggiornate dell'area oggetto dell'intervento;

VISTA la nota pervenuta dalla Direzione regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale – Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio, prot. n. RA/45796 del 29 maggio 2014, con la quale si comunica la non necessità del rilascio del parere favorevole, in quanto i lavori previsti dal progetto non necessitano di nullaosta ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923;

RICHIAMATA la nota dello scrivente Servizio prot. n. RA/148002 del 3 giugno 2014, con la quale si provvede, a mezzo di posta certificata, alla trasmissione del verbale della citata seduta della conferenza dei servizi del giorno 15 maggio a tutte le Autorità coinvolte nel procedimento istruttorio;

DATO ATTO che, con nota del 27 agosto 2014, acquisita al protocollo regionale in data 28 agosto 2014 n. RA/226439, la Ditta in oggetto ha inviato documentazione integrativa consistente in:

1. relazione tecnica integrativa – n. 1 pagina – agosto 2014;
2. relazione geologica e idrogeologica – n. 7 pagine + allegati – agosto 2014;
3. planimetria generale dell'impianto sezioni raccolta acque – agosto 2014;

RICHIAMATA la nota dello scrivente Servizio n. RA/337528 del 18.12.2014, con la quale si trasmette, ai componenti la conferenza dei servizi, l'ultima documentazione integrativa ricevuta e, al fine di esaminarne i contenuti, si indice ulteriore conferenze per il giorno 29 dicembre 2014;

VISTA la nota pervenuta dal Servizio regionale Tutela, valorizzazione del Pesaggio e Valutazione Ambientale, n. 199 del 19.01.2015, nella quale si ricorda, in particolare, che la proposta progettuale in discussione ha già avuto esito favorevole da parte del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con giudizio favorevole n. 2303 del 29.10.2013;

VISTO il verbale della seduta della conferenza dei servizi del giorno 29 dicembre 2014, cui si riporta qui di seguito, per estratto, il testo:

“...omissis...Preliminarmente si richiama il contenuto della precedente conferenza dei servizi tenutasi in data 15 maggio 2014, di cui si riporta qui di seguito, per estratto, il testo:

“...omissis...Preliminarmente si esaminano i contenuti del giudizio di V.A. n. 2303 del 29 ottobre 2013, dal quale risulta che è in essere una attività di recupero ex artt.li 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. I partecipanti alla Conferenza riscontrano, contrariamente a quanto risulta dal predetto giudizio, che le “procedure semplificate” di gestione dei rifiuti non risultano formalmente più in essere a partire dal 17.07.2012.

Pertanto, per il caso di specie, si potrebbe tenere conto della preesistenza di un'attività di gestione dei rifiuti precedentemente avviata con altre procedure, nonché precedenti attività di tipo industriale per la produzione di conglomerati bituminosi, ancorché in presenza di due fattori localizzativi escludenti, quali la presenza di case sparse e di funzioni sensibili, così come risulta a pag. 4 della relazione tecnica di progetto datata 26.09.2012.

I partecipanti ritengono che la problematica relativa ai criteri localizzativi sopra esposta debba essere definita in maniera coordinata con il contributo dei competenti uffici del Comune di Montesilvano, anche valutando la possibilità consultare il competente Servizio, di questa Direzione, in materia di V.I.A., ai fini di individuare esattamente i fattori che determinano l'applicazione dei criteri escludenti del PRGR.

Ciò premesso, a fini collaborativi, si ritiene opportuno rappresentare all'Azienda la necessità che la stessa, onde poter procedere ad un esame positivo della richiesta, revisioni la documentazione progettuale, apportando alla stessa le modifiche così come previste dalle vigenti normative.

Considerato quanto sopra, i presenti decidono di incaricare il SGR alla acquisizione, nei termini previsti dalla legge, delle integrazioni progettuali necessarie alla conclusione del procedimento, alla trasmissione dei medesimi a tutte le Amministrazioni interessate, alla convocazione, non appena possibile, di una ulteriore conferenza dei servizi a carattere istruttorio coinvolgendo, in particolare, il Comune di Montesilvano e verificando la possibilità di acquisire chiarimenti da parte delle competenti strutture regionali in materia di V.I.A....omissis...”.

La ditta richiedente, in riferimento alla tematica relativa ai criteri localizzativi previsti dalla L. R. n. 45/2007 e s.m.i., dichiara quanto segue: in riferimento a quanto indicato nel verbale del 15.05.2014, circa la definizione dei criteri localizzativi (presenza di case sparse e funzioni sensibili) il sottoscritto, Enzo Perilli, in qualità di delegato e dipendente dalla Soc. SLIM Srl, anche sulla base del giudizio V.I.A. favorevole n. 2303 del 29.10.2013, dichiara la compatibilità dell'attività oggetto della presente conferenza.

Al termine della seduta i presenti si esprimono favorevolmente in ordine a quanto richiesto dalla Società SLIM Srl di Montesilvano, e incaricano il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti di acquisire gli ulteriori e necessari pareri, nei

termini previsti dalla legge, rimandando altresì la valutazione della indizione di una ulteriore conferenza dei servizi, all'esito di detta acquisizione...omissis...";

RILEVATO che, risulta attualmente in essere presso il sito in esame, l'esercizio di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, esercitata ex artt.li 214 e 216 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in virtù

RICHIAMATA la recente modifica al " Codice Antimafia " di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RITENUTO quindi, di riservarsi l'adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente alla acquisizione della ulteriore comunicazione antimafia, considerato che questo Servizio ha già acquisto, con nota della Prefettura di Pescara prot. n. 23657 del 11.06.2014 la comunicazione prevista all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi oggetto di autocertificazione ex. L. 445/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14 *ter* della L. n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alle predette conferenze; per quanto sopra si considerano pertanto favorevolmente acquisiti gli assensi degli altri componenti la Conferenza dei Servizi; si precisa tuttavia che il perfezionamento delle procedure relative alla applicazione del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. – Testo Unico per l'Edilizia – risulta in capo alla Ditta beneficiaria del presente provvedimento, di stretta competenza del Comune di Montesivano(PE), e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; in conseguenza di quanto sopra si prescrive alla Ditta di esibire la documentazione comprovante la regolarità della realizzazione delle opere strutturali e di quanto altro realizzato, in conformità al progetto che qui si approva, all'atto della comunicazione di avvio delle operazioni di gestione dell'impianto;

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013";

RICHIAMATE le disposizioni del DPR 7 settembre 2010, n. 160, art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di consentire l'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

CONSIDERATO che l'istanza formulata dalla Ditta indicata in oggetto deve essere inquadrata nell'ambito delle funzioni del SUAP territorialmente competente, così come stabilito all'art. 4 del suddetto DPR e che altresì, nello spirito di agevolare e snellire le procedure amministrative relative a quanto indicato in oggetto, si è ritenuto, tuttavia, di avviare la fase istruttoria e completare tutto l'iter procedimentale, rimandando al competente SUAP ogni iniziativa di propria competenza;



RICHIAMATO il vigente quadro normativo concernente la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta SLIM Srl con sede in Pescara Via Messina 7, dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla predetta Società, essendo stati esaminati tutti gli elementi concreti atti a dare prova della idoneità della proposta progettuale, ed avendo proceduto nella valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) **di FARE PROPRIO** il contenuto dei verbali delle conferenze dei servizi tenutesi in data 15 maggio 2014 e 29 dicembre 2014, richiamati in premessa;
- 2) **di APPROVARE**, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell'art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., nonché ai sensi delle disposizioni nazionali di cui all'art. 124 e 269 del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto presentato dalla Ditta SLIM Srl – sede legale Via Messina 7 PESCARA e sede operativa in Montesilvano (PE) Via Mascagni 14, per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da ubicare in Montesilvano (PE), Via P. Mascagni 14, foglio 19 p.lle nn. 114-116. (superficie catastale complessiva pari a mq. 7.000 circa di cui mq 2.000 destinati a piazzale), fasi gestionali di cui all'allegato C della parte IV del T.U.A. **R13/R5**, progetto costituito dagli elaborati citati in premessa, avente una capacità annua di trattamento pari a T. 14.700 (equivalente a mc. 9.375) e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a T. 70;
- 3) **di AUTORIZZARE** la Ditta indicata in oggetto alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di cui al precedente punto 2), presso il quale possono essere avviati a recupero rifiuti identificati esclusivamente con il CER **170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301)**;
- 4) **di STABILIRE** che l'autorizzazione indicata al precedente punto 3) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio, sopra indicati, e alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 4.1. assicurare tramite rilievi fonometrici post operam e nel caso predisponendo adeguate opere di bonifica acustica, il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali presso i ricettori abitativi R1 e R2. Tale documentazione deve essere inviata per le opportune verifiche all'ARTA Abruzzo;
- 4.2 raccolta e trattamento di tutte le acque meteoriche che entrano in contatto con i rifiuti;

- 5) **di STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3), è concessa per un periodo di **10 anni (dieci)** dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell'impianto;

- 6) di **PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;
- 7) di **STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto, è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
- documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 13);
 - comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
 - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
 - il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
 - data di avvio dell'impianto;
 - documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
 - copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa;
- 8) di **DISPORRE** che **entro 180 giorni** (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
 - la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
 - l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
 - il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
 - l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
 - la predisposizione e l'attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo e di caratterizzazione previste nell'allegato parere ARTA Abruzzo;
- 9) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 10) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 11) di **RICHIAMARE** la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all'ARTA - Distretto Provinciale di CHIETI di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
- 12) di **RICHIAMARE** la Ditta all'osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;

- 13) **di DARE ATTO** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
- 14) **di OBBLIGARE** la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell'avvio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell'impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;
- 14) **di STABILIRE** che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell'impianto, si rendessero necessari movimenti di terra, ancorché di modesta entità, non previsti nel progetto che si approva con il presente provvedimento, per materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori, la Ditta è tenuta a presentare alla competente Autorità il "*Piano di utilizzo*" previsto all'art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all'Allegato 5 dello stesso;
- 15) **di FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 16) **di RISERVARSI** l'adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti all'esito della acquisizione della comunicazione antimafia prevista dal vigente "Codice Antimafia" di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché all'esito delle verifiche in ordine alle autocertificazioni prodotte dalla Ditta ai sensi del D.P.R. n. 445/2010;
- 17) **di REDIGERE** il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
- 18) **di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Montesivano (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Pescara;
- 19) **di TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 20) **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

L'Estensore
Marco Famoso

Il Responsabile dell'Ufficio
Marco Famoso

Il Dirigente del Servizio
Ing. Gianfranco Piselli



Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione Rifiuti

Ufficio Attività Amministrativa

Via Passolanciano, 75 – Pescara. ☎ 085. 7671
PEC: gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it

Prot.n. RA/ **072102**

19 MAR. 2015
Pescara.....

Trasmesso a mezzo p.e.c.

La presente comunicazione sostituisce la trasmissione
in formato cartaceo, ai sensi dell'art. 47
del D.Lgs. n. 7.3.2005, n. 82

- SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Comune MONTESILVANO (PESCARA)
Indirizzo PIAZZA DIAZ n.1
65015 - MONTESILVANO (PE)
RACCOMANDATA A/R
 - AL COMUNE DI MONTESILVANO
 - ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA
 - ALL' ARTA ABRUZZO DISTRETTO DI PESCARA
 - ALL' ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE
 - ALL' ALBO GESTORI AMBIENTALI ABRUZZO
 - ALL' UFFICIO BURA
- e,p.c:
- ALLA DITTA SLIM SRL

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n° DPC/DA21/36 del 19/03/2015 avente per OGGETTO: *D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Ditta SLIM Srl – sede legale Via Messina 7 PESCARA e sede operativa in Montesilvano (PE) Via Mascagni 14. C.F e P.I. 06555751210. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, da ubicare in Montesilvano (PE), foglio 19 p.lle nn. 114-116. (superficie catastale complessiva pari a mq. 7.000 circa di cui mq 2.000 destinati a piazzale. Fasi gestionali di cui all'allegato C della parte IV del T.U.A. R13/R5.*

Si provvede con la presente nota, in ottemperanza delle disposizioni di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160, alla trasmissione di n. 1 copia originale della Determinazione Dirigenziale di cui all'oggetto.

Si invita Codesto SUAP, nell'esercizio delle proprie funzioni come regolamentate dal sopra citato DPR, a notificare una copia originale della suddetta Determina, alla Ditta SLIM SRL (Sede legale sita in Via Messina, 7 del Comune di Pescara), dando riscontro allo scrivente Servizio dell'avvenuta notifica.

All'Ufficio Bollettino Regionale della Regione Abruzzo si chiede di voler provvedere alla pubblicazione della suddetta Determinazione conformemente alle disposizioni di cui al punto n. 20) del provvedimento autorizzativo.

Agli Enti in indirizzo si invia copia della predetta determina conformemente alle disposizioni di cui ai punti 18 e 19) della determina in oggetto.

IL RESPONSABILE
(Marco Famoso)

